

**Brevi riflessioni sulle difficoltà applicative dell'art. 416 bis c.p.  
e sulla «quarta mafia»**

*Brief considerations on the applicative difficulties of Article 416 bis of Italian  
Penal Code and on «fourth mafia»*

Alessandro Galli

Dottore in Giurisprudenza Università di Foggia

Sommario: 1. Storia e struttura dell'art. 416 bis c.p. – 2. Problemi interpretativi ed applicativi della fattispecie – 3. «Mafia garganica»: analisi giuridico-sociale della quarta mafia e soluzioni per uno sviluppo sostenibile

**ABSTRACT**

Il fenomeno associativo di tipo mafioso è disciplinato dall'art. 416 bis c.p., cui è stato affidato l'arduo compito di individuare e trascriverne gli elementi costitutivi. Di questi il più problematico è rappresentato dal c.d. metodo mafioso, consistente nell'utilizzo della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Altro aspetto che contribuisce a rendere complessa l'applicazione della fattispecie in esame è dato dalla natura dell'attività svolta dall'associazione, ben potendo quest'ultima concretizzarsi in un'attività economica pienamente lecita, seppur attuata adottando il metodo precedentemente citato. Infine, particolarmente intenso è stato il dibattito inerente alla capacità dell'art. 416 bis c.p. di ricomprendere all'interno del proprio ambito applicativo, oltre alle «mafie tradizionali», anche le «nuove mafie»: autoctone, delocalizzate e, persino, straniere. A tal proposito, è interessante analizzare l'evoluzione dell'organizzazione criminale definita dai *media* «quarta mafia», operante nella zona del promontorio garganico e cresciuta esponenzialmente nell'ultimo ventennio. In particolare, occorre concentrarsi sulle modalità attraverso le quali tale associazione riesce a penetrare nel tessuto socio-economico del territorio, in modo da estirparla e favorire l'instaurazione di un processo di sviluppo sostenibile per il Gargano.

\*\*\*

*The mafia association phenomenon is governed by Article 416 bis of Italian Penal Code, to which has been entrusted the formidable task of identifying and transcribing its constituent elements. The most problematic of these is represented by the so-called mafia method, consisting of the use of the intimidating force derived from the association bond and of the subjugation and omertà condition arising from it. Another aspect contributing*

*to the applicative difficulty of the case in point is given by the nature of the activity carried out by the association, since the latter can take the shape of a legitimate business activity, although realized with the above method. Finally, the debate concerning the ability of Article 416 bis of the Italian Penal Code to include in its field of application not only «traditional mafias» but also «new mafias»- autochthon, delocalized and even foreign- was particularly intense.*

*In this respect, analysing the evolution of the criminal organisation defined by the media «fourth mafia», based in the Gargano promontory area and which has grown exponentially in the last two decades, is interesting. In particular, the focus should be on the modalities through which this association manage to penetrate the socio-economic fabric of the territory, in order to eradicate it and favour the introduction of a sustainable development process for the Gargano.*

### **1. Storia e struttura dell'art. 416 bis c.p.**

L'art. 416 bis del codice penale, intitolato «associazioni di tipo mafioso anche straniera», è stato introdotto con la legge n. 646 del 1982, c.d. «Rognoni-La Torre», al fine di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata nelle regioni del Mezzogiorno a vocazione mafiosa<sup>1</sup>.

La norma è stata successivamente ed a più riprese modificata<sup>2</sup> in modo da estenderne l'ambito applicativo anche alle mafie autoctone, a quelle delocalizzate ed a quelle straniere, nonostante la questione sia ancora molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza<sup>3</sup>.

L'esigenza di introdurre una norma ad hoc, volta a punire in maniera diretta il fenomeno associativo mafioso, si spiega alla luce del contesto storico in cui la stessa è sorta: l'emergente clan dei «Corleonesi», uscito vittorioso da una sanguinosa guerra intestina, si rese responsabile, tra il 1979 e il 1982, degli omicidi del deputato Pio La Torre (da cui, come già anticipato, prende il nome la legge del 1982 che introdusse l'articolo 416 bis all'interno del codice penale), del presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, colpevoli di aver prestato il proprio contributo nella lotta alla criminalità organizzata<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto L. VENEZIA, *L'articolo 416 bis del codice penale italiano*, in *DirittoConsenso*, 2018.

<sup>2</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, alla l. n. 55 del 1990, ovvero alla l. n. 356 del 1992, nonché alla l. n. 50 del 2010.

<sup>3</sup> Si consiglia L. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 3/2019, pp. 1197 ss.;

E. ZUFFADA, *Il metodo mafioso alla prova delle mafie «diverse» dalle mafie tradizionali. Una sinossi della giurisprudenza*, in *Archivio Pen.*, 2024.

<sup>4</sup> Si suggerisce la lettura di A. DALL'ORA, *La nuova legge*, in P. ARLACCHI (a cura di), *Morte di un generale: l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Mafia, la droga, il potere politico*, Mondadori, Milano, 1982.

La risposta dello Stato alla ferocia di Cosa Nostra si tradusse, oltre che nella creazione della prima Commissione Parlamentare Antimafia e nell'introduzione del reato di associazione di tipo mafioso, anche nell'istituzione del primo «pool antimafia», che riuniva numerosi magistrati palermitani tra cui Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Il comma 1 dell'art. 416 bis c.p. punisce con la reclusione da dieci a quindici anni «chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone»; viene cioè posto un primo requisito che circoscrive l'ambito applicativo della norma in esame alle associazioni che abbiano almeno tre partecipanti, per tali intendendosi coloro i quali mettono stabilmente a disposizione il loro contributo e sono inseriti nella struttura associativa, restando sempre a disposizione<sup>5</sup>.

Dottrina e giurisprudenza, inoltre, convergono in ordine alla non applicabilità al reato in esame della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 c.p.<sup>6</sup>

Il comma 2 punisce in maniera più severa (reclusione da dodici a diciotto anni) coloro che «promuovono, dirigono o organizzano l'associazione», laddove per promotore è da intendersi colui che ha stimolato inizialmente l'associazione, per costitutore colui che, insieme al promotore, ha determinato la nascita del sodalizio, mentre l'organizzatore è colui che ne regola l'attività.

Il comma 3 dell'art. 416 bis c.p. impone, quale ulteriore requisito, l'utilizzo da parte degli associati del metodo mafioso. Dal lato attivo, il metodo mafioso si concretizza nell'utilizzo della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo; dal lato passivo, nella condizione di assoggettamento– ossia una condizione di succubanza o di soggezione psicologica<sup>7</sup>– ed omertà– intesa come comportamento di non collaborazione con l'autorità, di reticenza e persino di favoreggiamento– che tale forza intimidatrice determina nella collettività<sup>8</sup>.

Il reato in esame è un reato permanente che si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume i connotati di pericolosità su descritti. Inoltre, non rileva, ai fini della punibilità, che l'associazione mafiosa abbia ad oggetto lo svolgimento di attività illecite ovvero di attività lecite, essendo sufficiente che le stesse vengano esercitate «avvalendosi» del metodo mafioso.

---

<sup>5</sup> Sulla questione P. ZARRA, *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, in *Archivio Pen*, 2/2021, pp. 10 ss.

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2014, n. 39923, in *Diritto.it*, 2014.

<sup>7</sup> I. MERENDA- C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2019, p. 7.

<sup>8</sup> A. ALLEGRIA, *Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà*, in *Diritto.it*, 2011.

Il quarto comma prevede un aumento della pena (reclusione da dodici a venti anni] nel caso in cui l'associazione sia armata.

Il comma 5 afferma che l'associazione è armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Peraltro, con riferimento alle mafie storiche, la Cassazione ha assunto un orientamento ormai consolidato<sup>9</sup>: affinché possa ritenersi integrata l'aggravante della disponibilità delle armi, non è necessaria l'esatta individuazione delle stesse ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori<sup>10</sup>.

Il comma sesto prevede un ulteriore aggravante, consistente nell'aumento della pena da un terzo alla metà «se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti [...]»<sup>11</sup>.

Il successivo comma 7 sancisce la confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»<sup>12</sup>.

Infine, il comma 8 si preoccupa di estendere l'ambito applicativo della norma in esame «anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere [...]», a patto che perseguano gli stessi scopi delle associazioni di tipo mafioso per mezzo della forza intimidatrice del vincolo associativo.

## 2. Problemi interpretativi ed applicativi della fattispecie

Nonostante sia fisiologico che la norma conceda un certo spazio esegetico all'interprete<sup>13</sup>, è pacifico che alcune fattispecie, talora a causa di una formulazione infelice da parte del legislatore, talaltra a causa della complessità oggettiva del fenomeno criminoso che si intende disciplinare, lascino margini

---

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. II, 14 dicembre 2022, n. 22899, in *Diritto.it*, 2022; Cass. pen., Sez. I, 6 settembre 2023, n. 36864, in *Diritto.it*, 2023.

<sup>10</sup> Critico sul punto E. CONSOLO, *La «fama criminale» di un'associazione mafiosa armata è di per sé sufficiente per l'applicazione della circostanza aggravante*, in *Dir. e Giust.*, 2023.

<sup>11</sup> Si segnala Cass. pen., Sez. II, 1 aprile 2021, n. 23890, in *Giur. Pen.*, 2021.

<sup>12</sup> Per una disamina generale dell'istituto si suggerisce L. FARINON, *Confisca e sequestro di beni alle mafie: una panoramica*, in *Diritto.it*, 2024.

<sup>13</sup> A. LAMORGESE, *L'interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro*, in *Quest. Giust.*, 4/2016.

interpretativi a dir poco ampi, richiedendo un adeguato bilanciamento con i fondamentali principi di offensività e materialità<sup>14</sup>.

Ne è un esempio l'art. 416 bis c.p., il cui comma 3, in particolare laddove parla di «forza di intimidazione» e di «condizione di assoggettamento e di omertà», è stato motivo di accesi scambi di opinioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Il reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è caratterizzato da specifici indici essenziali qualificati dal legislatore come elementi strutturali del delitto che, nel corso del tempo, anche a causa della particolare struttura delle «nuove» e «piccole» mafie, hanno perso di intensità e significato<sup>15</sup>.

La questione problematica che viene in rilievo al fine di soddisfare le esigenze di certezza del diritto è quella relativa alla corretta interpretazione dei già menzionati concetti di forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà.

Occorre anzitutto precisare che la forza intimidatrice deve necessariamente provenire dal vincolo associativo e non può derivare dalla fama criminale di uno solo degli associati<sup>16</sup>: in altre parole, la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi la vittima deve discendere dal timore di ritorsioni da parte dell'associazione, cosicché la morte o il venir meno di uno dei membri di essa non determini altresì il venir meno di tale condizione.

La forza intimidatrice del vincolo associativo, infatti, ricorre allorché l'azione incriminata sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune<sup>17</sup>; dall'utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo scaturisce una condizione di succubanza psicologica della vittima, che si traduce nel rifiuto di collaborare con le Autorità, o addirittura nel favoreggiamento dell'associazione criminale di tipo mafioso.

A questo punto, tenuto conto del fatto che il metodo mafioso può manifestarsi in diverse forme, talora dirette ed esplicite, talaltra indirette e larvate, occorre chiarire se sia necessaria o meno l'esteriorizzazione dello stesso.

---

<sup>14</sup> A tal proposito CEDU, 21 ottobre 2013, n. 42750/09, *Del Rio Prada c. Spagna*, par. 77-79, in *Osserv. CEDU*, 2013; CEDU, Sez. IV, 15 luglio 2014, n. 45554/08, *Ashlarba c. Georgia*, in *Osserv. CEDU*, 2014.

<sup>15</sup> In tal senso C. CANATO, *L'art. 416-bis c.p. alla «prova» delle cd. «nuove mafie»: dall'esteriorizzazione della forza di intimidazione alla «riserva di violenza»*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, p. 12.

<sup>16</sup> G. FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro it.*, 108/1985, pp. 301 ss.

<sup>17</sup> Così Cass. pen., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 14867, in *Cass. Pen.*, 2021.

Sulla questione si sono formati tre diversi orientamenti: il primo sostiene la necessarietà dell'esteriorizzazione<sup>18</sup>; il secondo non reputa essenziale alcuna forma di esteriorizzazione<sup>19</sup> del metodo mafioso; il terzo, c.d. mediano, propone una soluzione tesa a bilanciare le esigenze poste alla base degli altri indirizzi.

Secondo il primo indirizzo, il metodo mafioso deve necessariamente esteriorizzarsi in una condotta positiva: a sostegno di tale assunto vi sarebbe l'interpretazione letterale del termine «avvalersi», di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., in base al quale il metodo in questione può tradursi nelle più disparate manifestazioni, a patto che presenti un riscontro in «atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti»<sup>20</sup>.

Come rileva Canato, in base al suddetto orientamento «affinchè si configuri il reato di associazione di tipo mafioso, occorrerebbe necessariamente una manifestazione concreta della forma con cui si esteriorizza il metodo mafioso»<sup>21</sup>.

In effetti, la giurisprudenza della Corte di cassazione riconducibile all'indirizzo in esame richiede, ai fini del riconoscimento del reato di associazione di tipo mafioso, la prova del «radicamento» nel tessuto sociale di riferimento; ciò implica l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nei casi in cui il metodo mafioso non risulti obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti in condizione di avvertirne il peso.

Emblematica, in proposito, fu la pronuncia del 6 ottobre 2012 del Tribunale di Torino, nell'ambito del processo «Albachiara», con cui vennero assolti gli imputati dal reato di associazione di tipo mafioso poiché, nonostante la prova dell'esistenza di un sodalizio di origine calabrese, caratterizzato da segretezza, rituali di affiliazione e distribuzione di cariche, il GUP non rilevò la presenza di un concreto esercizio del metodo mafioso, inteso quale elemento imprescindibile per la configurazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.<sup>22</sup>

Se, da un lato, l'orientamento in questione è certamente quello più rispettoso del dato letterale della norma, dall'altro pone rilevanti problemi in ordine alle possibilità di applicazione dell'art. 416 bis c.p. a mafie diverse da quelle storiche, siano esse nuove, autoctone o straniere.

---

<sup>18</sup> Fra gli altri, A. BALSAMO- S. RECCHIONI, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. Contemporaneo*, 2013, pp. 19 ss.; M. BIONDI, *Il reato di associazione mafiosa. Disamina della struttura e della sua estensibilità alle «nuove mafie»*, in *Diritto.it*, 2021.

<sup>19</sup> I. MERENDA- C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2019, p. 7.

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, in *Diritto.it*, 2015.

<sup>21</sup> C. CANATO, *L'art. 416-bis c.p. alla «prova» delle cd. «nuove mafie»: dall'esteriorizzazione della forza di intimidazione alla «riserva di violenza»*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, p. 4.

<sup>22</sup> Per un attento e approfondito esame della questione (e non solo) C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la «mafia silente» al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2015.

Il secondo orientamento, invece, ritiene sufficiente, affinché si configuri il delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., che gli associati abbiano «la capacità potenziale» di agire con una forza intimidatrice tale da indurre quanti vengano con essi in contatto a piegarsi alla propria volontà<sup>23</sup>.

Contrariamente a quanto sostenuto dai fautori del primo orientamento, non si rende necessaria alcuna forma di esteriorizzazione del metodo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della punibilità, la mera possibilità del ricorso alla forza intimidatrice; di conseguenza, in base a questo indirizzo, la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso c.d. storica, effettuata secondo il rituale previsto dalla stessa, costituisce fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione<sup>24</sup>.

A prescindere dalle pur meritevoli esigenze di politica repressiva che stanno alla base di un indirizzo interpretativo di questo tipo, non può negarsi che tale orientamento tenda ad operare un'eccessiva estensione dell'ambito applicativo della norma in esame, anche alla luce dei già citati principi di tassatività e di offensività penale<sup>25</sup>.

Ad una soluzione intermedia perviene il terzo orientamento, secondo il quale la forza di intimidazione può essere intesa tanto in un'accezione statica quanto in un'accezione dinamica: secondo la prima accezione, la forza intimidatrice deve essere attuale, effettiva e riscontrabile; in base all'accezione dinamica, invece, potrebbe conservare natura potenziale, restando pronta ad estrinsecarsi ogniqualvolta il perseguimento dei fini associativi lo renda necessario<sup>26</sup>.

Sulla scorta delle osservazioni elaborate dalla giurisprudenza appartenente all'indirizzo mediano, si può affermare che, se l'associazione è autonoma e priva di collegamenti con quelle c.d. storiche, sarà necessario verificare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi; in altre parole, si rende necessaria un'esteriorizzazione del metodo mafioso tale da creare quel clima di assoggettamento e di omertà di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p.<sup>27</sup>

Qualora, invece, venisse accertata la sussistenza di un collegamento funzionale con un'associazione di tipo mafioso (anche straniera o avente la sede centrale dei propri affari in altre regioni), tale da poter ritenere che l'organizzazione criminale rappresenti una mera articolazione di essa, i

---

<sup>23</sup> Si è espressa favorevolmente all'orientamento suesposto, nel c.d. caso Garcea, Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, in *Cass. Pen.*, 2012.

<sup>24</sup> Si veda G. FIORUCCI, *Questioni aperte. Associazioni di tipo mafioso*, in *Archivio Pen.*, 1/2021.

<sup>25</sup> In merito C. VISCONTI, *La mafia è dappertutto. Falso!*, Editori Laterza, Bari, 2016.

<sup>26</sup> In questo senso si è espressa, relativamente al noto processo «mafia capitale», Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, in *Sicurezza e Giust.*, 2015; in dottrina F. BASILE- G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 113 ss.

<sup>27</sup> I. MERENDA- C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2019.

presupposti dell'art. 416 bis c.p. si riterrebbero integrati a prescindere dall'esteriorizzazione del metodo mafioso<sup>28</sup>.

Pertanto, mentre la componente statica deve necessariamente sussistere perchè si possa discorrere di un'associazione di tipo mafioso, la componente dinamica è solo eventuale, non essendo affatto necessario che il sodalizio mafioso ricorra alla violenza e alla minaccia ogni volta che si attiva per realizzare uno degli scopi associativi<sup>29</sup>.

In ultima analisi, i sostenitori di questo orientamento, nel caso in cui l'organizzazione criminale non sia collegata ad un'associazione mafiosa (che, in quanto tale, abbia già dato prova della propria forza di intimidazione), ritengono necessaria l'esteriorizzazione del metodo mafioso, accertabile anche attraverso i c.d. reati-spia, come quello di minaccia ex art. 612 c.p.; viceversa, laddove venga verificato il collegamento funzionale con un'associazione di tipo mafioso, non è necessario il riscontro di singoli atti di violenza o minaccia, rilevando soltanto la prova dell'avvenuto consolidamento della fama criminale da parte del clan e della promanazione da esso di un alone intimidatorio chiaramente percepibile all'esterno attraverso riflessi di succubanza e omertà sufficientemente diffusi<sup>30</sup>.

Secondo i detrattori dell'indirizzo appena menzionato, peraltro suffragato dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione<sup>31</sup>, questo produrrebbe l'effetto di rendere l'art. 416 bis c.p. una norma «a geometrie variabili» e, di conseguenza, di incerta applicazione. A ben vedere, secondo questa dottrina, richiedere l'esteriorizzazione della forza di intimidazione nella sola ipotesi di associazione autonoma, e non anche ove vi sia un collegamento con altra associazione di tipo mafioso, costituisce una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Si consiglia in merito G. AMARELLI- C. VISCONTI, *Da «mafia capitale» a «capitale corrotta»*. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in *Sistema Penale*, 2020; E. CIPANI, *L'art. 416 bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo «mafia capitale»: una «fattispecie in movimento» nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in *Giur. Pen. Web*, 2020; G. FIANDACA, *Mafia capitale: metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti*, in *Foro It.*, 2020;

M.V. MALTARELLO, *Mafie a Nord-Est: il Tribunale di Venezia riconosce l'associazione camorristica dei «Casalesi di Eraclea»*, in *Giur. Pen. Web*, 2021.

<sup>29</sup> In questo senso Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 28212, in *Diritto.it*, 2018.

<sup>30</sup> Così G. BORRELLI, *Il «metodo mafioso», tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 7/2007, pp. 2787 ss.

<sup>31</sup> Fra le varie pronunce si segnala Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2004, n. 31461, in *Foro It.*, 2004; Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2004, n. 9604, in *Foro It.*, 2004; Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2000, n. 4893, in *Foro It.*, 2000.

<sup>32</sup> Così rileva G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra «diritto penale giurisprudenziale» e legalità*, in *Dir. pen. Contemporaneo*, 2015, pp. 266 ss.



In realtà, secondo l'orientamento in esame, indipendentemente dalla sussistenza di qualsiasi forma di collegamento con altra associazione mafiosa già affermata, deve «sempre essere verificato l'attuale, concreto ed effettivo esercizio dell'intimidazione promanante dal nuovo gruppo in sé nell'ambiente circostante, potendo tuttavia concretizzarsi attraverso lo sfruttamento della fama criminale consolidatasi nel tempo, nonché mediante la capacità di esercitare violenze o minacce anche solo implicite, allusive e ambientali»<sup>33</sup>.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la forza di intimidazione non deve necessariamente tradursi nel compimento di reati-spia quali minacce, percosse, lesioni personali e estorsioni, né restare su un piano meramente potenziale, ma deve consistere in un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo<sup>34</sup>.

La posizione «mediana» appare fornire la soluzione preferibile in merito alle problematiche poste dall'accertamento del metodo mafioso, non soltanto perché consente di estendere la portata applicativa della norma ad associazioni diverse da quelle storiche (mafie delocalizzate, straniere, autoctone), ma anche (e soprattutto) perché sembra essere quella più rispondente alla volontà del legislatore: nella relazione «La Torre» del 31 marzo 1980, infatti, si affermava la volontà di punire quei fenomeni associativi di tipo mafioso che perseguivano i propri scopi anche senza ricorrere a forme di minaccia o violenza così come delineate negli elementi tipici dal codice penale.

Ad ogni modo, nonostante gli apprezzabili risultati raggiunti dalla giurisprudenza, si ritiene necessario un intervento del legislatore teso a risolvere, nell'ottica del principio di certezza del diritto, i problemi interpretativi ed applicativi posti dall'art. 416 bis c.p. anche mediante la sostituzione, o quantomeno la specificazione, di concetti evanescenti come quelli di «forza di intimidazione» e di «condizione di assoggettamento e di omertà».

Le ragioni che rendono auspicabile un intervento in tal senso sono duplici: da un lato, vi è l'esigenza di garantire l'applicazione dell'art. 416 bis c.p. ai fenomeni mafiosi emergenti che si distinguono da quelle mafie tradizionali in risposta alle quali la norma era sorta; dall'altro, vi è la necessità di evitare un'eccessiva estensione della portata applicativa della norma, atteso che l'accertamento del metodo mafioso è di fondamentale importanza ai fini della valutazione in ordine all'offensività della condotta e alla conseguente

---

<sup>33</sup> C. CANATO, *L'art. 416-bis c.p. alla «prova» delle cd. «nuove mafie»: dall'esteriorizzazione della forza di intimidazione alla «riserva di violenza»*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, p. 6; in giurisprudenza Cass. pen., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, in *Diritto.it*, 2015.

<sup>34</sup> Si veda L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al «pericolo d'intimidazione» derivante da un contesto criminale?*, in *Dir. pen. Contemporaneo*, 2016, p. 15.

applicazione delle pesanti sanzioni previste dall'art. 416 bis c.p. piuttosto che di quelle (eventualmente meno gravi) previste da altre fattispecie.

### **3. «Mafia garganica»: analisi giuridico-sociale della quarta mafia e soluzioni per uno sviluppo sostenibile**

Dopo aver esaminato le problematiche inerenti alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., s'intende puntare la lente d'ingrandimento su un fenomeno associativo di tipo mafioso che, negli ultimi anni, ha scosso l'opinione pubblica e intasato la cronaca giudiziaria nazionale, tanto da portare taluno a rinominare tale organizzazione criminale «quarta mafia»<sup>35</sup>.

In realtà, le radici della criminalità organizzata garganica risalgono a molto prima della famigerata «strage di San Marco in Lamis» del 9 agosto 2017 (in cui persero la vita, oltre al boss Mario Luciano Romito, anche il cognato e gli innocenti Aurelio e Luigi Luciani), nonostante l'attenzione dei media si sia concentrata sul territorio soprattutto in seguito a tale evento<sup>36</sup>.

A tal fine, risulta fondamentale indagare sulla transizione dalle logiche della «faida», facenti parte della cultura agro-pastorale autoctona<sup>37</sup>, a quelle della «mafia», sorte successivamente.

Nel diritto germanico risalente al VI-VII secolo d.c., con il termine «faida» si indicava lo stato di inimicizia o di guerra privata che si creava fra la parentela o il gruppo sociale dell'offeso e quello della persona ritenuta responsabile del delitto, fino al conseguimento della riparazione tramite una vendetta di sangue o una composizione pecuniaria.

Ebbene, il Gargano, appartenente al regno longobardo sino al IX secolo d.c. e patria di un popolo gelosamente legato alle proprie tradizioni, ha garantito la sopravvivenza di tale istituto fino ai tempi più recenti.

Lo scoppio della famigerata «faida garganica» risale infatti alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando, a seguito di un abigeato, le famiglie di allevatori Li Bergolis e Primosa-Alfieri, entrambe originarie di Monte Sant'Angelo, diedero vita ad una spirale di sangue che terminò soltanto nei primi anni duemila con il processo «Gargano», col quale non venne ritenuto applicabile agli imputati l'art. 416 bis c.p, trattandosi di delitti commessi nell'ambito di un

---

<sup>35</sup> Su tutti A. LARONGA, *Quarta mafia, La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte*, PaperFirst, Roma, 2021.

<sup>36</sup> Per un'interessante ricostruzione del panorama storico-sociale in cui tale organizzazione è sorta si consiglia C. BONINI- G. FOSCHINI, *Ti mangio il cuore*, Feltrinelli, Milano, 2019.

<sup>37</sup> Si veda F. SCIONTI, *Pratiche di faida. Rappresentazioni della socialità in un contesto agropastorale contemporaneo*, Edizioni del Rosone, Foggia, 2008; F. SCIONTI, *La reciprocità violenta. Proverbi giuridici e pratiche di faida sul Gargano*, in E. IMBRIANI (a cura di), *Sud e Nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d'Italia*, Editoria scientifica elettronica, Lecce, 2013, pp. 237 ss.

regolamento di conti tra allevatori e non di una vera e propria associazione di tipo mafioso<sup>38</sup>.

Parallelamente, tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, nella parte settentrionale del promontorio del Gargano, più precisamente a San Nicandro Garganico, scoppiò una faida tra allevatori (anch'essa avente come casus belli un furto di bestiame) che vide contrapposte le famiglie Ciavarella e Tarantino.

Come avvenuto con la faida di Monte Sant' Angelo, numerosi furono i delitti causati dai dissapori intercorrenti fra gli allevatori appartenenti alle due famiglie sopracitate.

L'elemento comune alle due faide menzionate, oltre alla professione svolta dai protagonisti ed al pretesto costituito dall'abigeato, è senz'altro dato dalla comune aderenza degli agenti di faida ad un habitus culturale caratterizzato dal ricorso a forme di giustizia privata, in cui onore e vendetta sono i principi cardine, e dal ripudio dell'intervento statale nella composizione di tali conflitti.

A proposito dell'humus che sta alla base delle logiche di faida, Scionti afferma che l'indagine deve spostarsi su quegli «elementi che consentono ai gruppi in conflitto di costruire una strategia comunicativa dell'agire violento attraverso la rifunzionalizzazione del codice normativo valoriale deducibile dalle fonti paremiologiche e riconducibile al paradigma vendicatorio [...] che intende la vendetta come dovere morale espresso da un gruppo parentale che, in difesa del sangue e dell'onore, ammette la ritorsione violenta»<sup>39</sup>.

Dunque, perlomeno fino a questo punto, non era dato riscontrare alcuna forma di criminalità organizzata di tipo mafioso nel Gargano, in quanto i delitti commessi dagli appartenenti ai clan rivali venivano ricondotti alle logiche della faida, ben diverse (fino a quel momento) dalle logiche mafiose.

Il punto di svolta si ebbe grazie alla collaborazione di alcuni sodali del clan Li Bergolis, che consentì l'apertura dell'inchiesta «Iscaro-Saburo» culminata nella sentenza della Corte d'Assise di Foggia contro «Barbarino Andrea e altri» del 2009<sup>40</sup>: per la prima volta, l'associazione costituita dalla famiglia Li Bergolis viene dichiarata di tipo mafioso e i suoi membri vengono condannati ai sensi dell'art. 416 bis c.p.

Da questo momento in poi vi è piena consapevolezza della presenza della criminalità organizzata sul territorio garganico. Gli agenti di faida, divenuti

---

<sup>38</sup> Per una disamina approfondita della questione è vivamente consigliata la lettura di F. SCIONTI, *Dissimulare l'anomia: mafie locali e rifunzionalizzazione del modello tradizionale*, in *EtnoAntropologia*, 2017, vol. 5, pp. 59 ss.

<sup>39</sup> F. SCIONTI, *La reciprocità violenta. Proverbi giuridici e pratiche di faida sul Gargano*, in E. IMBRIANI (a cura di), *Sud e Nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d'Italia*, Editoria scientifica elettronica, Lecce, 2013, p. 237.

<sup>40</sup> Della lunghezza di 753 pagine.

agenti di mafia, non si limitano più alla commissione di delitti motivati dal desiderio di vendetta conseguente alla lesione dell'onore ma agiscono altresì per ottenere il controllo del territorio e per gestirne le attività economiche più redditizie, siano esse lecite o illecite<sup>41</sup>.

E' proprio in un contesto difficile come quello appena descritto che acquistano sempre più rilievo le istanze volte a promuovere uno sviluppo sostenibile del tessuto sociale, economico ed ambientale del Gargano<sup>42</sup>, laddove con il termine sostenibilità ci si riferisce ad un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di realizzare i propri<sup>43</sup>.

Il concetto di sostenibilità è stato introdotto dal rapporto «Brundtland» dell'ONU (1987) che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile, ha indicato i 3 pilastri della sostenibilità: economico, ambientale e sociale.

Orbene, se la capacità di sviluppo di un territorio si misura dalla sostenibilità sociale, economica e ambientale dello stesso, nel Gargano questa è a dir poco limitata dalla forte presenza della criminalità organizzata in tutti i settori<sup>44</sup>.

Nel settore economico la criminalità organizzata si inserisce non soltanto in attività illecite (spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura, rapine ecc.), ma anche in attività d'impresa lecite, utilizzate talvolta per riciclare i proventi delle attività delittuose, talaltra per controllarne il mercato di appartenenza. E' un esempio, a tal proposito, l'inchiesta «omnia nostra»<sup>45</sup>, che ha portato a 32 arresti nel 2021, dalla quale è emerso che la mafia garganica, infiltratasi nel settore agro-alimentare, avrebbe assunto (il condizionale è d'obbligo in quanto, nel momento in cui si scrive, è ancora in corso il giudizio d'appello) il controllo del commercio ittico di Manfredonia, grazie all'influenza esercitata su due imprese operanti nel settore ittico all'ingrosso<sup>46</sup>.

Per quanto attiene al secondo pilastro, quello ambientale, così come altre organizzazioni criminali, anche la mafia garganica ha avviato la sua trasformazione in «eco-mafia», consapevole dei vantaggi economici derivanti dal fruttuoso mercato dello smaltimento dei rifiuti. Incuranti degli ingenti danni prodotti da tali attività, nonché delle sanzioni penali previste dagli artt. 452 bis

---

<sup>41</sup> D. SECCIA, *La mafia innominabile*, Edizioni la Meridiana, Bari, 2011.

<sup>42</sup> Sul punto CALZATI-DE SALVO, *Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio*, FrancoAngeli, Milano, 2013.

<sup>43</sup> Sul punto si veda VALERA, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, in *Economia e diritto Agroalimentare*, Firenze University press, Firenze, 18, 2012, pp. 39 ss.

<sup>44</sup> A. LARONGA, *Quarta mafia, La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte*, PaperFirst, Roma, 2021.

<sup>45</sup> Si segnala RIJTANO, *Mafia garganica, gli affari dei boss: «Il mare è nostro»*, in *lavialibera*, 2021.

<sup>46</sup> Sull'argomento PERONE, *I Costi della Criminalità Organizzata nel settore agroalimentare italiano (The costs of Organized Crime in the Italian Agro-Food Sector)*, in *Moneta e Credito*, vol. 71, 2018.

ss. c.p.<sup>47</sup>, gli agenti di mafia infatti offrono servizi illeciti di smaltimento di rifiuti pericolosi a prezzi molto competitivi<sup>48</sup>.

Inoltre, come emerge nell'ultimo rapporto nazionale «Ecomafia 2024» di Legambiente<sup>49</sup>, sono in forte aumento anche i casi di abusivismo edilizio, largamente diffusi in tutto il Gargano, nonché quelli contro la filiera agroalimentare.

La criminalità organizzata, inoltre, è penetrata nel tessuto sociale del territorio garganico, reclutando braccia nelle fasce più disagiate della popolazione; è risaputo, infatti, che le condizioni di povertà economica e culturale costituiscono terreno fertile per il proliferare della mentalità mafiosa.

Il sentimento di abbandono del cittadino nei confronti dello Stato si traduce nell'adesione ad un codice di comportamento riconducibile a logiche mafiose, imperniato sui valori dell'omertà e della vendetta personale<sup>50</sup>.

Ad ulteriore conferma della pervasività del fenomeno della criminalità organizzata nel territorio garganico, vi sono gli scioglimenti per infiltrazioni mafiose dei Comuni di Monte Sant'Angelo, Mattinata e Manfredonia rispettivamente nel 2015, 2018 e 2019.

Dunque, appare indubbio che la mafia garganica sia nel pieno della sua forza espansiva, come peraltro confermato dalle relazioni semestrali della DIA al Parlamento, ma ancor più certa è la sua propagazione nel tessuto socio-economico ed ambientale del territorio.

A questo punto, preso atto dell'influenza che la mafia garganica esercita sui settori precedentemente menzionati, occorre rimarcare l'importanza

---

<sup>47</sup> Che andrebbero (forse) riguardate.

<sup>48</sup> G. BATTARINO, *La relazione finale della commissione Bicamerale d'inchiesta sulle ecomafie nella XVIII Legislatura*, in *Quest. Giust.*, 2022.

<sup>49</sup> Pubblicato l'11 luglio 2024, afferma che: «i reati ambientali [...] nel 2023 salgono a 35.487, registrando +15,6% rispetto al 2022, con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora. Illeciti che si concentrano soprattutto nel Mezzogiorno e in particolare nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa – Campania, Puglia, Sicilia e Calabria – dove si concentra il 43,5% dei illeciti penali, +3,8% rispetto al 2022. Tutto il mercato illegale nella Penisola è valso agli ecomafiosi nel 2023 ben 8,8 miliardi. [...] Tra gli illeciti, nella Penisola continua a salire la pressione del ciclo illegale del cemento (13.008 reati, +6,5%), che si conferma sempre al primo posto tra i reati ambientali; ma a preoccupare è soprattutto l'impennata degli illeciti penali nel ciclo dei rifiuti, 9.309, + 66,1% che salgono al secondo posto. Al terzo posto con 6.581 reati la filiera degli illeciti contro gli animali (dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti); seguita dagli incendi dolosi, colposi e generici con 3.691 illeciti. Crescono anche i numeri dell'aggressione al patrimonio culturale (642 i furti alle opere d'arte, +58,9% rispetto al 2022) e degli illeciti nelle filiere agroalimentari (45.067 illeciti amministrativi, +9,1% rispetto al 2022), a cominciare dal caporalato. Sono inoltre 378 i clan mafiosi censiti.»

<sup>50</sup> A tal proposito D.P. MAUGERI, *Sociologia della mafia: paradigmi incerti visti da dentro*, in *Diritto.it*, 2018.

dell'elaborazione di un progetto di sviluppo sostenibile, inteso come mezzo in grado di sradicare l'ideologia mafiosa.

Innanzitutto, con riferimento all'influenza mafiosa nel settore economico, particolari problemi derivano dalla disciplina della «documentazione antimafia»- per tale intendendosi quell'insieme di provvedimenti amministrativi atti a rendere edotta la pubblica amministrazione dell'esistenza, a carico di soggetti che vogliono porsi in relazione con essa, di eventuali situazioni problematiche (sostanzialmente determinate dai c.d. «indici di mafiosità») che divengono ostative a tale relazione<sup>51</sup>- di cui al D.lgs n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia).

Ai sensi dell'art. 84 comma 1 D.lgs n. 159 del 2011 la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall'informazione antimafia.

L'art. 84 comma 2 definisce la comunicazione antimafia come «l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia e, cioè, l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione personali previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del Codice Antimafia e irrogate dall'autorità giudiziaria, ovvero condanne penali con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati enucleati all'art. 51, comma 3 – bis c.p.p. e di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia»; si tratta di uno strumento che ha carattere vincolato ed un contenuto accertativo, con cui si fotografa il cristallizzarsi di una situazione di permeabilità mafiosa tipizzata nel provvedimento di prevenzione emesso dal Tribunale competente.

L'informazione interdittiva antimafia, a differenza della comunicazione, è un atto di natura provvedimentoale, frutto dell'esercizio del potere dell'autorità amministrativa (nel caso di specie, il Prefetto), capace di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari<sup>52</sup>; l'irrogazione dell'informazione interdittiva antimafia, peraltro, è interamente rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa<sup>53</sup>.

Pertanto, l'emissione di un'informazione antimafia scaturisce dal «prudente» apprezzamento del Prefetto e il positivo vaglio probabilistico della sussistenza del rischio della permeabilità mafiosa determina, quale effetto del provvedimento, un'incapacità del soggetto, non già generale ma in ambito

---

<sup>51</sup> In tal senso già U. CIMMINO, *La nuova certificazione e le altre cautele antimafia*, Quattrosoli, Palermo, 1995.

<sup>52</sup> Tanto che Cons. di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, in *federalismi.it*, 2019 l'ha definita una forma di «ergastolo imprenditoriale».

<sup>53</sup> In merito, fra gli altri, M.A. SANDULLI, *Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell'informativa antimafia e l'istituto del controllo giudiziario*, in *Giustizia insieme*, 2022; F.G. SCOCA, *Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta «anticipata» alla criminalità organizzata*, in *Giust. amm.*, 6/2018; E. VETRONE, *Interdittive antimafia e meccanismi presuntivi: un binomio intollerabile*, in *Il dir. amm.*, 2024.

pubblico, cioè nel rapporto con la pubblica amministrazione: in altri termini, il destinatario dell'interdittiva antimafia non è capace di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione. È un'incapacità in ambito pubblico, che riguarda sia l'instaurazione di un rapporto amministrativo sia l'instaurazione di un rapporto obbligatorio-contrattuale<sup>54</sup>.

Una volta esaminate le tragiche conseguenze derivanti dal provvedimento di informazione interdittiva antimafia per l'impresa, anche alla luce del carattere discrezionale dell'accertamento – peraltro, effettuato dall'autorità amministrativa e non da quella giudiziaria – relativo alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini della sua adozione, appare immediata l'esigenza di un bilanciamento degli interessi in gioco. Da un lato, bisogna assicurare l'impermeabilità delle imprese ai fenomeni mafiosi, dall'altro è necessario garantire la sopravvivenza dell'impresa favorendo il ripristino della legalità attraverso l'avvio di percorsi ad hoc ed evitando la paralisi della stessa.

In particolare, piuttosto che condannare l'impresa «in odore» di infiltrazione mafiosa all'ergastolo imprenditoriale si potrebbe agire anche attraverso l'aumento dei controlli volti a prevenire tali infiltrazioni.

Ad ogni modo, per le ragioni appena esposte si auspica un intervento del legislatore volto a modificare la disciplina in esame, così da garantire lo sviluppo economico dei territori a forte presenza mafiosa, essendo quest'ultimo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il settore ambientale, il rapporto nazionale «Ecomafia 2024» di Legambiente ha messo in luce le criticità del sistema attuale ed ha formulato delle proposte per la lotta al fenomeno in questione: in primo luogo, occorre recepire quanto prima la direttiva europea in materia di tutela penale dell'ambiente<sup>55</sup>, che introduce nuove fattispecie di reato rispetto a quelle già previste dal nostro codice penale e prevede l'adozione di strategie nazionali contro la criminalità ambientale; in secondo luogo, è necessario provvedere all'inserimento all'interno del codice penale dei delitti contro le agromafie e contro gli animali<sup>56</sup>; in terzo luogo, bisogna restituire ai prefetti pieni poteri per la demolizione degli immobili che i Comuni non hanno abbattuto, a partire dall'ultimo condono edilizio; infine, si richiede la completa approvazione dei decreti attuativi del Sistema nazionale di protezione ambientale ed il potenziamento degli organici delle Agenzie regionali, per garantire controlli adeguati sul PNRR e sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026.

---

<sup>54</sup> Sul punto V. BILOTTO- F. BRUNO- R. ROLLI, *Interdittive antimafia e il loro difficile (e travagliato) rapporto con il controllo giudiziario volontario: un quadro di insieme in attesa dell'adunanza plenaria*, in *Ratio Iuris*, 2023.

<sup>55</sup> Dir. UE n. 1203/2024.

<sup>56</sup> E' previsto l'esame in Parlamento della proposta di legge AC n. 1004 in tema di modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

Infine, con riferimento all'infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale del territorio del Gargano, un ruolo fondamentale è rivestito dalle iniziative di antimafia sociale che, nel corso degli anni, hanno dato un grande contributo in ambito sia locale che nazionale nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nella difesa delle vittime delle mafie e nello stimolo nei confronti delle Istituzioni per l'adozione di più rigorose misure di contrasto: un ruolo talora di vera e propria supplenza nei confronti dello Stato<sup>57</sup>.

Non si può non constatare il permanere di situazioni di scarsa consapevolezza ed inadeguata formazione in determinati contesti, che facilita la penetrazione dei gruppi criminali nelle istituzioni e nell'economia<sup>58</sup>.

Un'altra piaga sociale la cui estirpazione è necessaria per vincere la guerra contro la criminalità organizzata è data dalla corruzione sistemica<sup>59</sup> che, secondo la relazione conclusiva della commissione antimafia del 2018, «ha regalato forza alle organizzazioni mafiose, tanto da avere incoraggiato il convincimento, un po' azzardato in realtà, che la mafia odierna non abbia più bisogno di ricorrere ad alcuna forma di violenza perché in grado di piegare ogni volontà ostile con il puro impiego della corruzione [...] La corruzione è l'autostrada sulla quale le organizzazioni mafiose recuperano continuamente il terreno perduto trovando come provvidenziale alleato un diffuso spirito pubblico, costruito sulla centralità ideologica del denaro e del successo».

In conclusione, la «quarta mafia», oltre che innominabile<sup>60</sup>, è anche capillarmente inserita nel tessuto socio-economico del Gargano; alla luce di ciò, preme sottolineare l'importanza dell'adozione dei mezzi di contrasto sopra descritti, in modo da conferire nuovamente dignità e floridezza economica ad un territorio che da ormai troppi anni è contaminato dal germe mafioso.

---

<sup>57</sup> Si consiglia A. ALLEGRIA, *La associazione di stampo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico*, in *Diritto.it*, 2009.

<sup>58</sup> F. SCIONTI, *Pratiche di faida. Rappresentazioni della socialità in un contesto agropastorale contemporaneo*, Edizioni del Rosone, Foggia, 2008.

<sup>59</sup> Con il termine corruzione ambientale (o corruzione sistemica) s'intende un sistema criminoso radicato in maniera tale da assumere i tratti di un fenomeno politico e sociale in determinati contesti nazionali o regionali. Essa comporta alti livelli di integrazione dell'attività politica, amministrativa, ed economica, con pratiche criminose, tanto da indurre le persone alla convinzione che comportamenti illeciti, quali la prestazione dell'indebito, facciano parte di una prassi consolidata esercitata da tutti, neutralizzandone i risvolti criminosi e facendola apparire «normale».

<sup>60</sup> Per usare le parole di D. SECCIA, *La mafia innominabile*, Edizioni la Meridiana, Bari, 2011.